Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 2371/2002 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2002

relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

(GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 865/2007 del Consiglio del 10 luglio 2007	L 192	1	24.7.2007
►**M2**	Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009	L 343	1	22.12.2009
►**M3**	Regolamento (UE) n. 1152/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012	L 343	30	14.12.2012

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 240 del 10.7.2004, pag. 17 (2371/2002)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2371/2002 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2002

relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Parlamento europeo ([2]),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio ([3]) istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura. A norma di questo regolamento il Consiglio decide in merito ad eventuali adeguamenti entro il 31 dicembre 2002.

(2) Il campo d'applicazione della politica comune della pesca è esteso alla conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive e all'acquacoltura così come alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura laddove tali attività sono realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie ovvero da parte di pescherecci comunitari o di cittadini degli Stati membri, tenendo presenti le disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.

(3) A fronte del progressivo esaurimento di numerosi stock ittici è necessario potenziare la politica comune della pesca per garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca mediante uno sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive basato su pareri scientifici attendibili e sull'approccio precauzionale che si fonda sulle stesse considerazioni del principio precauzionale di cui all'articolo 174 del trattato.

(4) La politica comune della pesca dovrebbe perseguire pertanto l'obiettivo di garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e dell'acquacoltura nell'ambito di uno sviluppo sostenibile, tenendo conto in modo equilibrato degli aspetti ambientali, economici e sociali.

(5) Occorre che la gestione della politica comune della pesca s'ispiri al principio di buona «governance» e che le misure adottate siano compatibili tra di loro e coerenti con le altre politiche comunitarie.

([1]) GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 284.
([2]) Parere reso il 5 dicembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
([3]) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

▼B

(6) Per conseguire più efficacemente l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile è opportuno adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca che preveda piani di gestione pluriennali per gli stock che si trovano ai limiti biologici di sicurezza o al di sopra di tali limiti. L'adozione di piani di ricostituzione pluriennali costituisce una priorità assoluta per gli stock scesi al di sotto dei limiti biologici di sicurezza. Per tali stock può essere necessario decidere, in base ai pareri scientifici, forti riduzioni dello sforzo di pesca.

(7) Occorre che questi piani pluriennali stabiliscano gli obiettivi per uno sfruttamento sostenibile degli stock interessati, prevedano le norme di sfruttamento che fissano le modalità per il calcolo delle limitazioni annue delle catture e/o dello sforzo di pesca e stabiliscano altre misure di gestione specifiche, tenendo in considerazione anche l'impatto su altre specie.

(8) Il contenuto dei piani pluriennali dovrebbe essere commisurato con lo stato di conservazione degli stock, l'urgenza della loro ricostituzione e le caratteristiche di tali stock nonché le attività di pesca con le quali sono catturati.

(9) Lo sfruttamento sostenibile degli stock per i quali non è stato adottato alcun piano pluriennale va garantito mediante la definizione di limiti di cattura e/o di sforzo.

(10) È necessario prevedere l'adozione di misure di emergenza da parte degli Stati membri o della Commissione qualora le attività di pesca comportino un grave rischio per la conservazione delle risorse o per l'ecosistema marino tale da richiedere un intervento immediato.

(11) È opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, nella rispettiva zona delle 12 miglia nautiche, misure di conservazione e di gestione applicabili a tutti i pescherecci purché le misure adottate, qualora si applichino ai pescherecci di altri Stati membri, non siano discriminatorie e siano state oggetto di una consultazione preliminare e purché la Comunità non abbia adottato misure specifiche di conservazione e di gestione per tale zona.

(12) Occorre ridimensionare la flotta comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e adottare provvedimenti specifici per conseguire tale obiettivo, compresa la determinazione di livelli di riferimento da non superare per la capacità di pesca, una misura comunitaria speciale di aiuto alla demolizione dei pescherecci e regimi nazionali di entrata e di uscita.

(13) È necessario che ogni Stato membro tenga un registro nazionale dei pescherecci e che tale registro sia a disposizione della Commissione, per poter controllare le dimensioni delle flotte nazionali.

▼B

(14) Le norme in vigore, che limitano l'accesso alle risorse nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri, hanno funzionato adeguatamente favorendo la conservazione con la limitazione dello sforzo di pesca nella parte più sensibile delle acque comunitarie e preservando le attività di pesca tradizionali dalle quali dipende in larga misura lo sviluppo sociale ed economico di talune comunità costiere. È pertanto opportuno continuare ad applicarle fino al 31 dicembre 2012.

(15) Sebbene sia opportuno mantenere per il momento le altre restrizioni in materia di accesso contenute nella legislazione comunitaria, esse debbono essere riconsiderate per verificare se sono necessarie ai fini di una pesca sostenibile.

(16) Considerata la precaria situazione economica del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, con l'assegnazione a ciascuno di loro di una quota prevedibile degli stock.

(17) La stabilità, d'altro canto, vista la situazione biologica temporanea degli stock, dovrebbe salvaguardare le particolari esigenze delle regioni in cui le popolazioni locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, conformemente a quanto deciso dal Consiglio nella risoluzione del 3 novembre 1976, concernente taluni aspetti esterni dell'istituzione nella Comunità, a decorrere dal 1º gennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia ([1]), in particolare nell'allegato VII.

(18) Pertanto il concetto di stabilità relativa dovrebbe essere inteso in tal senso.

(19) Nell'intento di garantire l'effettiva attuazione della politica comune della pesca è necessario rafforzare il sistema comunitario di controllo e di esecuzione per la pesca, definendo con maggiore chiarezza la ripartizione di competenze tra le autorità degli Stati membri e la Commissione. A tal fine occorre inserire nel presente regolamento le principali disposizioni in materia di controllo, d'ispezione e di esecuzione delle norme della politica comune della pesca, una parte delle quali è già contenuta nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ([2]). Tale regolamento deve restare in vigore fino a quando saranno state adottate tutte le necessarie modalità di applicazione.

(20) Le disposizioni in materia di controllo, ispezione ed esecuzione riguardano, da un lato, gli obblighi dei comandanti dei pescherecci e degli operatori della catena di commercializzazione, e dall'altro, la definizione precisa delle competenze degli Stati membri e della Commissione.

([1]) GU C 105 del 7.5.1981, pag. 1.
([2]) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23).

▼B

(21) Qualora uno Stato membro abbia superato le possibilità di pesca ad esso assegnate, è opportuno che la Comunità possa imporgli detrazioni delle possibilità di pesca. Se è accertato che un altro Stato membro ha subito un danno a seguito del superamento delle possibilità di pesca da parte dello Stato membro, le detrazioni dovrebbero essere assegnate, interamente o in parte, a tale Stato membro.

(22) È necessario imporre agli Stati membri l'obbligo di adottare misure immediate per porre fine a violazioni gravi, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca ([1]).

(23) È opportuno che la Commissione sia in grado di adottare misure preventive immediate qualora si sia constatato che le attività di pesca possono costituire una seria minaccia per la conservazione delle risorse acquatiche vive.

(24) È necessario conferire alla Commissione i poteri necessari affinché possa assolvere al proprio obbligo di controllare e valutare l'attuazione della politica comune della pesca da parte degli Stati membri.

(25) Occorre rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le varie autorità competenti per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, in particolare mediante lo scambio di ispettori nazionali, obbligando gli Stati membri a considerare i rapporti d'ispezione redatti dagli ispettori comunitari, dagli ispettori di un altro Stato membro o dagli ispettori della Commissione equivalenti ai propri rapporti d'ispezione ai fini dell'accertamento dei fatti.

(26) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([2]).

(27) Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca occorre istituire consigli consultivi regionali affinché questa politica possa avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza dei pescatori interessati e di altre parti in gioco, tenendo conto delle diverse situazioni nelle acque comunitarie.

(28) Per garantire che la politica comune della pesca possa beneficiare dei pareri scientifici, tecnici ed economici più attendibili, è opportuno che la Commissione sia assistita da un apposito comitato.

(29) È necessario e opportuno adottare norme in materia di conservazione e di sfruttamento delle risorse acquatiche vive, nell'intento di conseguire l'obiettivo fondamentale di uno sfruttamento sostenibile di queste risorse. Conformemente al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

([1]) GU L 167 del 2.7.1999, pag. 5.
([2]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼B

(30) A fronte del numero e dell'entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio. è inoltre opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 101/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca ([1]), che non contiene più disposizioni di rilievo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE E OBIETTIVI

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. La politica comune della pesca riguarda la conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive, l'acquacoltura, nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura laddove tali attività sono realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie ovvero da parte di pescherecci comunitari o di cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.

2. La politica comune della pesca stabilisce misure coerenti che riguardano:

a) la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive;

b) il contenimento dell'impatto ambientale della pesca;

c) le condizioni di accesso alle acque e alle risorse;

d) la politica strutturale e la gestione della capacità della flotta;

e) il controllo e l'esecuzione;

f) l'acquacoltura;

g) l'organizzazione comune dei mercati;

h) le relazioni internazionali.

Articolo 2

Obiettivi

1. La politica comune della pesca garantisce lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico che ambientale e sociale.

A tal fine la Comunità applica l'approccio precauzionale adottando le misure intese a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive, a garantirne uno sfruttamento sostenibile e a ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sui sistemi ecomarini. L'obiettivo è di attuare

([1]) GU L 20 del 28.1.1976, pag. 19.

▼B

progressivamente una gestione della pesca basata sugli ecosistemi. Si intende inoltre contribuire a promuovere un'attività di pesca efficiente nell'ambito di un settore della pesca e dell'acquacoltura economicamente redditizio e competitivo, garantendo un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca e tenendo conto degli interessi dei consumatori.

2. La politica comune della pesca si ispira ai seguenti principi di buona «governance»:

a) chiara definizione delle competenze a livello comunitario, nazionale e locale;

b) procedure decisionali basate su pareri scientifici attendibili che forniscano risultati tempestivi;

c) ampio coinvolgimento dei diretti interessati in tutte le fasi di questa politica, dalla sua elaborazione fino all'attuazione;

d) coerenza con le altre politiche comunitarie, in particolare la politica ambientale, sociale, regionale, di sviluppo, di tutela sanitaria e di protezione dei consumatori.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «acque comunitarie»: le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;

b) «risorse acquatiche vive»: le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome o catadrome durante la loro vita in mare;

c) «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche vive;

d) «peschereccio comunitario»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità;

e) «sfruttamento sostenibile»: lo sfruttamento di uno stock in condizioni tali che il suo sfruttamento futuro non sia compromesso e che non si ripercuota negativamente sugli ecosistemi marini;

f) «tasso di mortalità per pesca»: la percentuale di catture di uno stock in un determinato periodo rispetto alla media dello stock pescabile durante tale periodo;

g) «stock»: una risorsa acquatica che vive in una determinata zona di gestione;

h) «sforzo di pesca»: il prodotto della capacità e dell'attività di un peschereccio; per un gruppo di navi, è costituito dalla somma dello sforzo di pesca di tutte le navi del gruppo;

▼B

i) «approccio precauzionale di gestione della pesca»: la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o delle specie dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;

j) «valori di riferimento limite»: i valori dei parametri relativi alla popolazione di stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) che dovrebbero essere evitati in quanto associati a dinamiche sconosciute della popolazione, collasso degli stock o ripopolamento indebolito;

k) «valori di riferimento per la conservazione»: i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio rispetto ad un livello accettabile di rischio biologico o al livello desiderato di resa;

l) «limiti biologici di sicurezza»: gli indicatori dello stato di uno stock o del suo sfruttamento entro i quali il rischio di superare alcuni valori di riferimento limite è basso;

m) «limite di cattura»: un limite quantitativo per gli sbarchi di uno stock o gruppi di stock durante un certo periodo a meno che non sia altrimenti stabilito nella normativa comunitaria;

n) «capacità di pesca»: la stazza di una nave in GT e la sua potenza motrice in kW, secondo le definizioni contenute negli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio ([1]). Per alcuni tipi di attività di pesca, la capacità può essere definita dal Consiglio utilizzando, ad esempio, il numero e/o dimensioni degli attrezzi di pesca della nave;

o) «uscita dalla flotta»: la radiazione di una nave da pesca dal registro della flotta peschereccia di uno Stato membro, a condizione che sia rispettato l'articolo 15, paragrafo 1;

p) «entrata nella flotta»: la registrazione nel registro della flotta peschereccia di uno Stato membro di una nave da pesca;

▼C1

q) «possibilità di pesca»: un diritto di pesca quantificato, espresso in termini di carattere e/o di possibilità di pesca;

▼B

r) «possibilità di pesca comunitarie»: le possibilità di pesca disponibili per la Comunità nelle zone di pesca comunitarie, cui è aggiunto il totale delle possibilità di pesca per la Comunità al di fuori delle zone di pesca comunitarie e dalle quali sono detratte le possibilità di pesca assegnate ai paesi terzi.

([1]) GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).

▼B

CAPITOLO II

CONSERVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Articolo 4

Tipi di misure

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il Consiglio stabilisce misure comunitarie che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono decise tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi regionali di cui all'articolo 31. Si può trattare, in particolare, di misure relative ai singoli stock o gruppi di stock volte a limitare la mortalità per pesca e l'impatto ambientale delle attività di pesca mediante:

a) l'adozione dei piani di ricostituzione di cui all'articolo 5;

b) l'adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 6;

c) la definizione di obiettivi per uno sfruttamento sostenibile degli stock;

d) la limitazione delle catture;

e) la fissazione del numero e del tipo di pescherecci autorizzati ad operare;

f) il contenimento dello sforzo di pesca;

g) l'adozione di misure tecniche, tra cui:

   i) misure relative alla struttura degli attrezzi da pesca, al numero e alla dimensione degli attrezzi di pesca detenuti a bordo, alle modalità del loro impiego e alla composizione delle catture che possono essere tenute a bordo durante la pesca con tali attrezzi;

   ii) la definizione delle zone e/o dei periodi nei quali le attività di pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni, ivi compreso per la tutela delle zone di deposito delle uova e delle zone «nursery»;

   iii) la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati;

   iv) misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio;

h) l'introduzione di incentivi, anche economici, al fine di promuovere una pesca più selettiva o con scarso impatto;

▼B

i) l'attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.

Articolo 5

Piani di ricostituzione

1. Il Consiglio adotta in via prioritaria piani di ricostituzione per le attività di pesca che sfruttano gli stock scesi al di sotto del limite biologico di sicurezza.

2. Obiettivo dei piani di ricostituzione è assicurare la ricostituzione degli stock entro limiti biologici di sicurezza.

Essi includono valori di riferimento per la conservazione come obiettivi rispetto ai quali è valutata la ricostituzione degli stock entro limiti biologici di sicurezza.

Gli obiettivi sono espressi in termini di:

a) entità della popolazione e/o;

b) rendimenti a lungo termine e/o;

c) tasso di mortalità per la pesca e/o;

d) stabilità delle catture.

I piani di ricostituzione possono comprendere obiettivi riguardanti altre risorse acquatiche vive e la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini.

Allorché è fissato più di un obiettivo, i piani di ricostituzione precisano l'ordine di priorità di tali obiettivi.

3. I piani di ricostituzione sono elaborati sulla base dell'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e tengono conto dei valori di riferimento limite raccomandati dagli organismi scientifici competenti. Essi garantiscono lo sfruttamento sostenibile degli stock e che l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini sia mantenuto a livelli sostenibili.

Essi possono riguardare o attività di pesca per singoli stock o attività di pesca che sfruttano svariati stock e tengono debito conto delle interazioni tra stock e attività di pesca.

I piani di ricostituzione hanno carattere pluriennale e indicano il calendario probabile per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

4. I piani di ricostituzione possono includere qualsiasi misura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da c) a h), nonché le norme di sfruttamento che consistono in una serie prestabilita di parametri biologici destinati a disciplinare i limiti di cattura.

I piani di ricostituzione comprendono limitazioni dello sforzo di pesca a meno che ciò non sia necessario per realizzarne l'obiettivo. Le misure da includere nei piani di ricostituzione sono proporzionate alla finalità, agli obiettivi e al calendario previsto e sono decise dal Consiglio tenendo conto dei seguenti fattori:

a) lo stato di conservazione dello stock o degli stock;

b) le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock;

▼B

c) le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati;

d) l'impatto economico delle misure sulla attività di pesca interessate.

5. La Commissione riferisce in merito all'efficacia dei piani di ricostituzione nel raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 6

Piani di gestione

▼C1

1. Il Consiglio adotta piani di gestione in funzione delle necessità per mantenere gli stock entro limiti biologici di sicurezza per le attività di pesca che sfruttano gli stock che si trovano ai limiti o entro i limiti biologici di sicurezza.

▼B

2. I piani di gestione includono valori di riferimento per la conservazione come obiettivi rispetto ai quali è valutato il mantenimento degli stock entro i limiti prescritti. È d'applicazione l'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a d).

I piani di gestione possono comprendere obiettivi riguardanti altre risorse acquatiche vive e la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini.

Allorché è fissato più di un obiettivo, i piani di gestione precisano l'ordine di priorità di tali obiettivi.

3. I piani di gestione sono elaborati sulla base dell'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e tengono conto dei valori di riferimento limite raccomandati dagli organismi scientifici competenti. Essi garantiscono lo sfruttamento sostenibile degli stock e che l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini sia mantenuto a livelli sostenibili.

Essi possono riguardare o attività di pesca per singoli stock o attività di pesca che sfruttano svariati stock, e tengono debito conto delle interazioni tra stock e attività di pesca.

I piani di gestione hanno carattere pluriennale ed indicano il calendario probabile per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

4. I piani di gestione possono includere qualsiasi misura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da d) a i), nonché norme di sfruttamento che consistono in una serie prestabilita di parametri biologici destinati a disciplinare i limiti di cattura.

Le misure da includere nei piani di gestione sono proporzionate alle finalità, agli obiettivi ed al calendario previsto, e sono decise dal Consiglio tenendo conto dei seguenti fattori:

a) lo stato di conservazione dello stock o degli stock;

b) le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock;

▼B

c) le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati;

d) l'impatto economico delle misure sulle attività di pesca interessate.

5. La Commissione riferisce in merito all'efficacia dei piani di gestione nel raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 7

Misure di emergenza adottate dalla Commissione

1. Se è stato constatato un grave rischio, per la conservazione delle risorse acquatiche vive o per l'ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca e che richiede un intervento immediato, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, decidere misure di emergenza che hanno una durata massima di sei mesi. La Commissione può decidere di prorogare le misure di emergenza per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Lo Stato membro trasmette la richiesta al tempo stesso alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi regionali interessati. Questi possono presentare per iscritto le proprie osservazioni alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

La Commissione decide entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1.

3. Le misure di emergenza prendono immediatamente effetto. Esse sono notificate agli Stati membri interessati e pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

4. Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notificazione.

5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita.

Articolo 8

Misure di emergenza adottate dallo Stato membro

1. Se è stato constatato un grave e imprevisto rischio per la conservazione delle risorse acquatiche viventi o per l'ecosistema marino derivante dalle attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato membro e qualora un rinvio ingiustificato possa provocare danni difficilmente riparabili, tale Stato membro può adottare misure di emergenza che hanno una durata massima di tre mesi.

2. Gli Stati membri che intendono adottare misure di emergenza notificano la propria intenzione alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi regionali interessati trasmettendo un progetto delle misure in questione, assieme ad una relazione, prima di adottarle.

▼B

3. Gli Stati membri e i consigli consultivi regionali interessati possono trasmettere le proprie osservazioni per iscritto alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica. La Commissione conferma, annulla o modifica la misura entro quindici giorni lavorativi dalla data della notifica.

4. La decisione della Commissione è notificata agli Stati membri interessati. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

5. Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita.

Articolo 9

Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche

1. Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione delle risorse della pesca e per ridurre al minimo l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché la Comunità non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificatamente per questa zona. Le misure degli Stati membri sono compatibili con gli obiettivi enunciati all'articolo 2 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa comunitaria vigente.

Quando le misure che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere delle conseguenze sulle navi di un altro Stato membro, queste misure sono adottate solamente previa consultazione della Commissione, dello Stato membro e dei consigli consultivi regionali interessati su un progetto di misure, corredato di una relazione.

2. Per le misure applicabili ai pescherecci di altri Stati membri valgono le procedure di cui all'articolo 8, paragrafi da 3 a 6.

Articolo 10

Misure degli Stati membri applicabili unicamente alle navi che battono la loro bandiera

Gli Stati membri possono adottare misure per la conservazione e la gestione degli stock nelle acque poste sotto la loro sovranità o giurisdizione a condizione che tali misure:

a) si applichino unicamente alle navi da pesca che battono la bandiera dello Stato membro interessato registrate nella Comunità o, nel caso delle attività di pesca che non sono condotte da una nave da pesca, a persone stabilite nello Stato membro interessato;

b) siano compatibili con gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e perlomeno non altrettanto vincolanti della normativa comunitaria vigente.

▼B

CAPITOLO III

ADEGUAMENTO DELLA CAPACITÀ DI PESCA

▼M1

Articolo 11

Adeguamento della capacità di pesca

1. Gli Stati membri adottano misure per l'adeguamento della capacità di pesca della propria flotta nell'intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra questa capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di riferimento espressi in GT e kW per la capacità di pesca stabiliti a norma del presente articolo e dell'articolo 12 non vengano superati.

3. Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è consentito solamente se preceduto dal ritiro della licenza di pesca, quale definita dal regolamento (CE) n. 1281/2005 della Commissione ([1]), ed eventualmente dei permessi di pesca, quali definiti nei rispettivi regolamenti. Fatto salvo il disposto del paragrafo 6, la capacità corrispondente alla licenza e, se del caso, ai permessi di pesca per le attività di pesca interessate non può essere sostituita.

4. La capacità di pesca ritirata con aiuti pubblici che supera la riduzione di capacità necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento stabiliti a norma del presente articolo e dell'articolo 12 è automaticamente detratta dai livelli di riferimento. I risultati così ottenuti costituiscono i nuovi livelli di riferimento.

5. Sui pescherecci di età pari o superiore a cinque anni, l'ammodernamento del ponte principale per migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti può aumentare la stazza della nave, purché tale ammodernamento non determini un aumento dello sforzo di pesca. I livelli di riferimento stabiliti a norma del presente articolo e dell'articolo 12 sono adattati di conseguenza. Non è necessario prendere in considerazione le capacità corrispondenti per determinare l'equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell'articolo 13.

6. A partire dal 1º gennaio 2007, al fine di migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti, gli Stati membri sono autorizzati a riassegnare alle navi nuove e alle navi esistenti la seguente capacità in termini di stazza, purché tale capacità non determini un aumento dello sforzo di pesca:

— il 4 % della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1º gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che facevano parte della Comunità il 1º gennaio 2003 e il 4 % della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1º maggio 2004 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1º maggio 2004, e

([1]) GU L 203 del 4.8.2005, pag. 3.

▼M1

— il 4 % della stazza ritirata dalla flotta con aiuti pubblici a partire dal 1º gennaio 2007.

I livelli di riferimento stabiliti a norma del presente articolo e dell'articolo 12 sono adattati di conseguenza. Non è necessario prendere in considerazione le capacità corrispondenti per determinare l'equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell'articolo 13.

Nell'assegnare la capacità di pesca ai sensi del presente paragrafo, gli Stati membri danno la priorità alla piccola pesca costiera ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio ([1])

7. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

▼B

Articolo 12

Livelli di riferimento per le flotte pescherecce

1. La Commissione stabilisce per ogni Stato membro, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, i livelli di riferimento espressi in GT e kW relativi alla capacità di pesca complessiva dei pescherecci comunitari battenti la bandiera di tale Stato membro.

I livelli di riferimento corrispondono alla somma degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali 1997-2002 stabiliti per il 31 dicembre 2002 relativamente ad ogni segmento, in applicazione della decisione 97/143/CE del Consiglio ([2]).

2. Le modalità d'applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

▼M1

Articolo 13

Piano di entrata/uscita e riduzione globale della capacità

1. Gli Stati membri gestiscono l'entrata e l'uscita di navi all'interno della flotta in modo tale che, a decorrere dal 1º gennaio 2003:

a) l'entrata nella flotta di una nuova capacità senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica;

b) l'entrata nella flotta di una nuova capacità con aiuti pubblici concessi dopo il 1º gennaio 2003 sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici:

   i) di una capacità almeno identica per l'entrata di nuove navi di stazza pari o inferiore a 100 GT; ovvero

([1]) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1
([2]) GU L 175 del 3.7.1997, pag. 27. Decisione modificata dalla decisione 2002/70/CE (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 77).

▼M1

ii) di una capacità pari almeno a 1,35 volte tale capacità per l'entrata di nuove navi di stazza superiore a 100 GT;

c) la sostituzione di un motore con aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1198/2006 deve essere compensata con una riduzione di capacità in termini di potenza pari al 20 % della potenza del motore sostituito. La riduzione di potenza del 20 % è detratta dai livelli di riferimento a norma dell'articolo 11, paragrafo 4.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

▼B

Articolo 14

Scambio di informazioni

1. Ogni anno la Commissione presenta una sintesi dei risultati degli sforzi degli Stati membri per raggiungere un equilibrio sostenibile tra le capacità di pesca e le possibilità di pesca. Tale sintesi si basa su una relazione annuale trasmessa da ciascuno Stato membro alla Commissione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

La sintesi della Commissione, corredata delle relazioni degli Stati membri, è trasmessa prima della fine dell'anno al Parlamento europeo e al Consiglio, insieme ai pareri del CSTEP e del Comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura istituito ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1.

2. Le modalità di applicazione relative a tali scambi possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 15

Registri della flotta peschereccia

1. Ogni Stato membro tiene un registro dei pescherecci comunitari battenti la propria bandiera nel quale figurano le informazioni minime relative alle caratteristiche e alle attività della nave che sono necessarie per la gestione delle misure decise a livello comunitario.

2. Ogni Stato membro mette a disposizione della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione istituisce un registro comunitario delle navi da pesca che contiene le informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 2 e lo mette a disposizione degli Stati membri. Esso deve essere conforme alle disposizioni comunitarie relative alla protezione dei dati personali.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 e le relative procedure di trasmissione di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

▼B

Articolo 16

Condizionalità dell'assistenza finanziaria comunitaria e riduzione dello sforzo di pesca

1. L'assistenza finanziaria comunitaria prevista dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca ([1]), fatti salvi i fondi per la demolizione dei pescherecci, può essere concessa esclusivamente se uno Stato membro si è conformato alle disposizioni di cui agli articoli 11, 13 e 15 del presente regolamento e ha fornito le informazioni richieste ai sensi del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione ([2]).

Al riguardo la Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di esporre le sue ragioni e in misura proporzionale all'inadempienza, sospende l'assistenza finanziaria comunitaria prevista dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio per lo Stato membro interessato.

2. La Commissione, se ritiene, in base alle informazioni disponibili, che la capacità della flotta di uno Stato membro superi la capacità che è tenuto a rispettare ai sensi degli articoli 11, 13 e 15, ne dà comunicazione allo Stato membro interessato. Quest'ultimo riduce immediatamente il suo sforzo di pesca al livello che avrebbe avuto se si fosse conformato agli articoli 11, 13 e 15, fatti salvi gli obblighi derivanti da tali articoli. Lo Stato membro interessato comunica il suo piano di riduzione alla Commissione affinché questa verifichi, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, se la riduzione è equivalente al superamento della capacità.

CAPITOLO IV

NORME IN MATERIA DI ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE

Articolo 17

Norme generali

1. I pescherecci comunitari hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque comunitarie ad esclusione di quelle di cui al paragrafo 2 e subordinatamente alle misure adottate conformemente al capitolo II.

▼M3

2. Gli Stati membri sono autorizzati, nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla loro sovranità o giurisdizione, dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, a limitare le attività di pesca alle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente. Sono fatte salve le disposizioni applicabili ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera di altri

([1]) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 179/2002 (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 25).
([2]) GU L 55 del 24.2.2001, pag. 3.

▼M3

Stati membri nell'ambito delle relazioni di vicinato esistenti tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ogni Stato membro, le zone geografiche all'interno delle fasce costiere di altri Stati membri in cui si svolgono le attività di pesca e le specie interessate.

▼B

Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle modalità stabilite nel presente paragrafo. Entro il 31 dicembre 2012 il Consiglio decide le disposizioni che faranno seguito alle modalità summenzionate.

Articolo 18

Shetland Box

1. Nella regione di cui all'allegato II, per le specie che vi rivestono particolare importanza in quanto sono biologicamente sensibili a causa delle caratteristiche specifiche del loro sfruttamento, l'attività di pesca dei pescherecci comunitari aventi una lunghezza tra perpendicolari non inferiore ai 26 metri, che pescano specie demersali diverse dalla busbana norvegese e dal melù, è disciplinata da un sistema di autorizzazioni preventive, conformemente alle modalità stabilite dal presente regolamento e, in particolare, dall'allegato II.

2. Le modalità d'applicazione e le procedure per l'attuazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 19

Revisione delle norme di accesso

1. Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle norme di accesso alle acque e alle risorse previste dalla normativa comunitaria e diverse da quelle di cui all'articolo 17, paragrafo 2, nella quale si valuta l'opportunità di queste norme rispetto agli obiettivi di conservazione e di sfruttamento sostenibile.

2. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 e in considerazione del principio stabilito dall'articolo 17, paragrafo 1, il Consiglio decide, entro il 31 dicembre 2004, in merito alla necessità di apportare eventuali adeguamenti a queste norme.

Articolo 20

Ripartizione delle possibilità di pesca

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito ai limiti di cattura e/o di sforzo di pesca e alla ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, nonché in merito alle condizioni associate a tali limiti. Le possibilità di pesca sono ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

2. Quando la Comunità stabilisce nuove possibilità di pesca, il Consiglio ne decide la ripartizione, tenendo conto degli interessi di ogni Stato membro.

▼B

3. Ogni Stato membro decide, per le navi battenti la sua bandiera, il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca ad esso assegnate conformemente alla normativa comunitaria. Esso informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato.

4. Il Consiglio stabilisce le possibilità di pesca disponibili per i paesi terzi nelle acque comunitarie e le assegna a ciascuno di essi.

5. Gli Stati membri possono, dopo averne dato notifica alla Commissione, procedere allo scambio, in parte o per intero, delle possibilità di pesca loro assegnate.

CAPITOLO V

SISTEMA COMUNITARIO DI CONTROLLO E DI ESECUZIONE

▼M2

Articolo 21

Sistema comunitario di controllo e di esecuzione

È esercitato un controllo sull'accesso alle acque e alle risorse e sull'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 ed è garantita l'osservanza delle norme della politica comune della pesca. A tal fine è istituito un sistema comunitario di controllo, ispezione ed esecuzione delle norme della politica comune della pesca.

———————

▼B

CAPITOLO VI

PROCEDURE DECISIONALI E CONSULTAZIONE

Articolo 29

Procedura decisionale

Salvo qualora il presente regolamento disponga altrimenti, il Consiglio decide secondo la la procedura di cui all'articolo 37 del trattato.

Articolo 30

Comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura

1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 20 giorni lavorativi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

▼B

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 60 giorni lavorativi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 31

Consigli consultivi regionali

1. Sono istituiti consigli consultivi regionali, con il compito di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ed in particolare di fornire consulenza alla Commissione su aspetti della gestione della pesca in alcune zone marittime o zone di pesca.

2. I consigli consultivi regionali sono composti principalmente di pescatori e altri rappresentanti di interessi su cui incide la politica comune della pesca, quali i rappresentanti dei settori della pesca e dell'acquacoltura e di gruppi di difesa dell'ambiente e dei consumatori e di esperti scientifici di tutti gli Stati membri che hanno interessi in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di pesca interessata.

3. I rappresentanti delle amministrazioni nazionali e regionali che hanno interessi in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di pesca interessata hanno il diritto di partecipare ai consigli consultivi regionali in qualità di membri o osservatori. La Commissione può essere presente alle loro riunioni.

4. La Commissione può consultare i consigli consultivi regionali sulle proposte relative alle misure, quali i piani di ricostituzione o gestione pluriennali, da adottare in base all'articolo 37 del trattato che essa intende presentare e che riguardano in particolare [...] le attività di pesca della zona interessata. Tali consigli possono essere inoltre consultati dalla Commissione e dagli Stati membri anche in merito ad altre misure. Queste consultazioni lasciano impregiudicata la facoltà di consultare il CSTEP e il comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura.

5. I consigli consultivi regionali possono:

a) presentare alla Commissione o allo Stato membro interessato, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, raccomandazioni e suggerimenti su aspetti relativi alla gestione della pesca;

b) informare la Commissione o lo Stato membro interessato in merito ai problemi di attuazione delle norme comunitarie e presentare alla Commissione o allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti per affrontare tali problemi;

c) svolgere qualsiasi altra attività necessaria per l'espletamento delle loro funzioni.

I consigli consultivi regionali informano della loro attività il comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura.

▼B

Articolo 32

Procedura per la creazione dei consigli consultivi regionali

Il Consiglio decide in merito alla creazione di un consiglio consultivo regionale. Ogni consiglio consultivo regionale è competente per le zone marittime poste sotto la giurisdizione di almeno due Stati membri. Il consiglio consultivo regionale adotta il suo regolamento interno.

Articolo 33

Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca

1. È istituito un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Il CSTEP è consultato, a intervalli regolari, sulle tematiche relative alla conservazione e alla gestione delle risorse acquatiche vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici.

2. Nel presentare le proposte relative alla gestione della pesca nell'ambito del presente regolamento la Commissione tiene conto del parere del CSTEP.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Abrogazione

1. I regolamenti (CEE) n. 3760/92 e (CEE) n. 101/76 sono abrogati.

2. I riferimenti alle disposizioni dei regolamenti abrogati di cui al paragrafo 1 si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Articolo 35

Riesame

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento della politica comune della pesca con riguardo ai capitoli II e III entro la fine del 2012.

Articolo 36

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

ACCESSO ALLE ACQUE COSTIERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2

1. **ACQUE COSTIERE DEL REGNO UNITO**

A. ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Berwick-upon-Tweed east Coquet Island east	Aringa	Illimitato
2. Flamborough Head east Spurn Head east	Aringa	Illimitato
3. Lowestoft east Lymle Regis south	Tutte le specie	Illimitato
4. Lyme Regis south Eddystone south	Demersali	Illimitato
5. Eddystone south Lingships south-west	Demersali	Illimitato
	Cappasanta	Illimitato
	Astici	Illimitato
	Aragoste	Illimitato
6. Longships south-west Hartland Point north-west	Demersali	Illimitato
	Aragoste	Illimitato
	Astici	Illimitato
7. Da Hartland Point fino ad una linea tracciata dal nord di Lundy Island	Demersali	Illimitato
8. Da una linea tracciata da Lundy Island verso ovest fino a Cardigan Harbour	Tutte le specie	Illimitato
9. Point Lynas North Morecambe Light Vessel east	Tutte le specie	Illimitato
10. County Down	Demersali	Illimitato
11. New Island north-east Sanda Island south-west	Tutte le specie	Illimitato
12. Port Stewart north Barra Head west	Tutte le specie	Illimitato
13. Latitudine 57° 40' N Butt of Lewis west	Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi	Illimitato
14. St Kilda, Flannan Islands	Tutte le specie	Illimitato
15. Ad ovest della linea che unisce il faro di Butt of Lewis al punto 59° 30' N-5° 45' O	Tutte le specie	Illimitato

B. ACCESSO PER L'IRLANDA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Point Lynas north Mull of Galloway south	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
2. Mull of Oa west Barra Head west	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato

▼B

C. ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumbrugh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan	Aringa	Illimitato
2. Berwick-upon-Tweed east Whitby High lighthouse east	Aringa	Illimitato
3. North Foreland lighthouse east Dungeness new lighthouse south	Aringa	Illimitato
4. Zona interna a St Kilda	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
5. Butt of Lewis lighthouse west fino alla linea che congiunge il faro di Butt of Lewis col punto 59° 30' N-5° 45' O	Aringa	Illimitato
6. Zona interna a Nord Rona e a Sulisker (Sulasgeir)	Aringa	Illimitato

D. ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumburgh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan	Aringa	Illimitato
2. Berwick upon Tweed east Flamborough Head east	Aringa	Illimitato
3. North Foreland east Dungeness new lighthouse south	Aringa	Illimitato

E. ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Berwick upon Tweed east Coquer Island east	Aringa	Illimitato
2. Cromer north North Foreland east	Demersali	Illimitato

▼B

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
3. North Foreland east Dungeness new lighthouse south	Demersali	Illimitato
	Aringa	Illimitato
4. Dungeness new lighthouse south Selsey Bill south	Demersali	Illimitato
5. Straight Point south-east South Bishop north-west	Demersali	Illimitato

2. **ACQUE COSTIERE DELL'IRLANDA**

A. ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Erris Head north-west Sybil Point west	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
2. Mizen Head south Stags south	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
3. Stags south Cork south	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
	Aringa	Illimitato
4. Cork south Carnsore Point south	Tutte le specie	Illimitato
5. Carnsore Point south Haulbowline south-east	Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi	Illimitato

B. ACCESSO PER IL REGNO UNITO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Mine Head south' Hook Point	Demersali	Illimitato
	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
2. Hook Point Carlingford Lough	Demersali	Illimitato
	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
	Scampi	Illimitato
	Cappasanta	Illimitato

▼B

C. ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Stags south Carnsore Point south	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato

D. ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Old Head of Kinsale south Carnsore Point south	Aringa	Illimitato
2. Cork south Carnsore Point south	Sgombro	Illimitato

E. ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Cork south Carnsore Point south	Demersali	Illimitato
2. Wicklow Head east Carlingford Lough south-east	Demersali	Illimitato

3. **ACQUE COSTIERE DEL BELGIO**

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
3-12 miglia nautiche	Paesi Bassi	Tutte le specie	Illimitato
	Francia	Aringa	Illimitato

4. **ACQUE COSTIERE DELLA DANIMARCA**

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Mare del Nord (Frontiera Danimarca/Germania fino ad Hanstholm) (6-12 miglia nautiche)	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Gamberi	Illimitato
Frontiera Danimarca/Germania fino a Blåvands Huk	Paesi Bassi	Pesce piatto	Illimitato
		Pesce rotondo	Illimitato

▼B

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Blåvands Huk fino a Bovbjerk	Belgio	Merluzzo bianco	Illimitato, solo giugno e luglio
		Eglefino	Illimitato, solo giugno e luglio
	Germania	Pesce piatto	Illimitato
	Paesi Bassi	Passera di mare	Illimitato
		Sogliola	Illimitato
Thyborøron fino a Hanstholm	Belgio	Merlano	Illimitato, solo giugno e luglio
		Passera di mare	Illimitato, solo giugno e luglio
	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Merluzzo carbonaro	Illimitato
		Eglefino	Illimitato
		Sgombro	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Merlano	Illimitato
	Paesi Bassi	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
		Sogliola	Illimitato
Skagerrak (Hanstholm fino a Skagen) (4-12 miglia nautiche)	Belgio	Passera di mare	Illimitato, solo giugno e luglio
	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Merluzzo carbonaro	Illimitato
		Eglefino	Illimitato
		Sgombro	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Merlano	Illimitato
	Paesi Bassi	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
		Sogliola	Illimitato

▼B

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Kattegat (3-12 miglia)	Germania	Merluzzo bianco	Illimitato
		Pesce piatto	Illimitato
		Scampi	Illimitato
		Aringa	Illimitato
Nord dello Zeeland al parallelo della latitudine che passa per il faro Forsnaes	Germania	Spratto	Illimitato
Mare Baltico (inclusi Belts, Sound, Bornholm) 3-12 miglia nautiche	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Anguilla	Illimitato
		Salmone	Illimitato
		Merlano	Illimitato
		Sgombro	Illimitato
Skagerrak (4-12 miglia)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
Kattegat (3 ([1])-12 miglia)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
Mare Baltico (3-12 miglia)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato

([1]) Misurate dalla linea costiera.

5. **ACQUE COSTIERE DELLA GERMANIA**

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Mare del Nord (3-12 miglia nautiche) tutta la costa	Danimarca	Demersali	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Cicerello	Illimitato
	Paesi Bassi	Demersali	Illimitato
		Gamberi	Illimitato
Frontiera Danimarca/Germania fino alla punta nord di Amrum a 54° 43' N	Danimarca	Gamberi	Illimitato
Zona intorno a Helgoland	Regno Unito	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
Costa del Mar Baltico (3-12 miglia)	Danimarca	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Anguilla	Illimitato
		Merlano	Illimitato
		Sgombro	Illimitato

▼B

6. **ACQUE COSTIERE DELLA FRANCIA E DEI DIPARTIMENTI D'OLTREMARE**

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Atlantico nordorientale (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Belgio/Francia ad est del dipartimento della Manica (Estuario della Vire-Grandcamp les Bains 49° 23' 30" N-1° 2' O direzione nord-nord-est)	Belgio	Demersali	Illimitato
		Cappasanta	Illimitato
	Paesi Bassi	Tutte le specie	Illimitato
Dunkerque (2° 20' E) fino a Cap d'Antifer (0° 10' E)	Germania	Aringa	Illimitato solo da ottobre a dicembre
Frontiera Belgio/Francia fino a Cap d'Alprech ovest (50° 42' 30" N — 1° 33' 30" E)	Regno Unito	Tutte le specie	Illimitato
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Spagna/Francia fino a 46° 08' N	Spagna	Acciughe	Pesca specializzata, illimitato solo dal 1º marzo al 30 giugno,
			Pesca con esca viva, solo dal 1º luglio al 31 ottobre,
		Sardine	Illimitato solo dal 1º gennaio al 28 febbraio e dal 1º luglio al 31 dicembre,
			Inoltre, le attività concernenti le specie sopra indicate sono esercitate in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984
Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Spagna/Capo Leucate	Spagna	Tutte le specie	Illimitato

▼B

7. **ACQUE COSTIERE DELLA SPAGNA**

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Francia/Spagna fino al faro del Cap Mayor (3° 47' O)	Francia	Pelagiche	Illimitato, in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984
Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Francia/Capo Creus	Francia	Tutte le specie	Illimitato

8. **ACQUE COSTIERE DEI PAESI BASSI**

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
(3-12 miglia nautiche) Tutta la costa	Belgio	Tutte le specie	Illimitato
	Danimarca	Demersali	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Cicerello	Illimitato
		Suro	Illimitato
	Germania	Merluzzo bianco	Illimitato
		Gamberi	Illimitato
(6-12 miglia nautiche) Tutta la costa	Francia	Tutte le specie	Illimitato
Punta sud di Texel, od ovest fino alla frontiera Paesi Bassi/Germania	Regno Unito	Demersali	Illimitato

9. **ACQUE COSTIERE DELLA FINLANDIA**

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Mare Baltico (4-12 miglia) (*)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato

(*) 3-12 miglia intorno alle isole Bogskär.

10. **ACQUE COSTIERE DELLA SVEZIA**

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Skagerrak (4-12 miglia nautiche)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
Kattegat (3 (*)-12 miglia)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
Mare Baltico (4-12 miglia)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
	Finlandia	Tutte le specie	Illimitato

(*) Misurate dalla linea costiera.

▼B

ALLEGATO II

SHETLAND BOX

A. **Delimitazione geografica**

Dal punto situato sulla costa ovest della Scozia alla latitudine da 58° 30' N a 59° 30' N- 6° 15' O

Da 59° 30' N — 5° 45' O, a 59° 30' N — 3° 45' O,

Da 59° 30' N — 5° 45' O, a 59° 30' N — 3° 45' O,

seguendo la linea delle 12 miglia nautiche a nord delle Orcadi

Da 59° 30' N — 5° 45' O, a 59° 30' N — 3° 45' O,

Da 61° 00' N — 3° 00' O a 61° 00' N — 0° 00' O

seguendo la linea delle 12 miglia nautiche a nord delle Shetland

Da 61° 00' N — 0° 00' O a 59° 30' N — 0° 00' O,

Da 59° 30' N — 0° 00' O a 59° 30' N — 1° 00' O,

Da 59° 30' N — 1° 00' O a 59° 00' N — 1° 00' O,

Da 59° 00' N — 1° 00' O a 59° 00' N — 2° 00' O,

Da 59° 00' N — 2° 00' O a 58° 30' N — 2° 00' O,

Da 58° 30' N — 2° 00' O a 58° 30' N — 3° 00' O,

Da 58° 30' N —3° 00' O alla costa orientale della Scozia alla latitudine 58° 30' N.

B. **Sforzo di pesca autorizzato**

Numero massimo di navi aventi lunghezza tra perpendicolari superiore o pari a 26 m autorizzate a pescare specie demersali, eccettuati busbana norvegese e melù:

Stato membro	Numero di navi da pesca autorizzata
Francia	52
Regno Unito	62
Germania	12
Belgio	2